



TUTTA UN'ALTRA GIUSTIZIA

VADEMECUM

PER GLI ENTI
CHE INTENDONO ACCOGLIERE
CITTADINI IN LPU o MAP



Ringraziamenti

Questa pubblicazione è stata realizzata grazie al prezioso contributo dei partner del progetto TAG – Tutta un'Altra Giustizia. In particolare Elena Bleu per Factory s.c.s. Onlus, Alessandra Naldi per Consorzio Vialedeimille, Paolo Pagani per Farsi Prossimo cooperativa sociale, Fiorenzo De Molli per Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, Patrizia Bisol e Alice Rossi per CSV Milano. Un ringraziamento particolare per la supervisione alla redazione va inoltre ad Andrea Molteni, Referente dell'Area Carcere e Giustizia di Caritas Ambrosiana e a Brunella Paporone, Responsabile Misure e Sanzioni di Comunità dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna Milano.

Vademecum per gli enti che intendono accogliere cittadini in LPU o MAP

Edizione dicembre 2023

A cura di Progetto TAG

Progetto TAG è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus. Per maggiori informazioni www.fse.regione.lombardia.it



Partner di progetto



Indice

Premessa	pag. 4
LPU: di cosa si tratta	pag. 5
Primo contatto e iter di valutazione	pag. 6
Ammissione ai lavori e fasi del percorso del soggetto	pag. 8
Adempimenti generali	pag. 10
Atti e documentazione richiesta	pag. 10
MAP: di cosa si tratta	pag. 12
Primo contatto e iter di valutazione	pag. 13
Ammissione ai lavori e fasi del percorso del soggetto	pag. 14
Adempimenti generali	pag. 16
Atti e documentazione richiesta	pag. 16
Sanzioni sostitutive introdotte con la "Riforma Cartabia".....	pag. 18
Allegati	pag. 20

Premessa

Questa guida rientra tra le iniziative promosse da progetto TAG: Tutta un'Altra Giustizia. Promuovere percorsi comunitari in libertà realizzato da CSV Milano in partnership con Consorzio Vialedeimille, Farsi Prossimo cooperativa sociale, Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, Factory s.c.s. Onlus e Comune di Milano. L'intervento è realizzato nell'ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021- 2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

La notevole e rapida crescita delle richieste di poter svolgere un Lavoro di Pubblica Utilità come pena sostitutiva o per un programma di Messa alla Prova, esige la messa in campo di azioni e iniziative che possano contribuire alla diffusione della Giustizia di Comunità e alla qualificazione e crescita di competenze delle organizzazioni non profit che intendono attivarsi in questo contesto.

Il progetto TAG nasce dalla rilevazione e dall'analisi dell'offerta e dello svolgimento di LPU nel territorio dell'area metropolitana milanese e si propone di:

- promuovere la Giustizia di Comunità e, in particolare, LPU e sospensione del procedimento con Messa alla Prova (MAP);
- incrementare l'offerta e la disponibilità di postazioni per lo svolgimento di LPU;
- garantire una migliore sostenibilità organizzativa dei percorsi di accoglienza per lo svolgimento di LPU;
- sostenere gli enti che accolgono persone per lo svolgimento dei LPU.

Questa guida ha l'obiettivo di aiutare gli enti che decidono di iniziare ad accogliere persone per lo svolgimento di LPU e di supportare le organizzazioni del Terzo settore che decidono di offrire concrete occasioni per lo sviluppo della Giustizia di Comunità. In particolare essa intende approfondire qual è il percorso da seguire per poter garantire l'accoglienza e lo svolgimento di LPU, quali sono gli strumenti operativi e le competenze necessarie a tale scopo, come orientarsi tra le diverse fasi dell'iter giudiziario e nella relazione con i diversi attori coinvolti.

LPU: di cosa si tratta

Il Lavoro di Pubblica Utilità consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. Si tratta di una misura che può essere utilizzata, nel caso di alcuni reati, come sanzione sostitutiva della reclusione e/o della sanzione pecuniaria.

L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, [le convenzioni](#) previste dall'art. 2 comma 1 del d.m. 26 marzo 2001.

I Lavori di Pubblica Utilità trovano varie applicazioni:

- nei casi di **violazione del Codice della strada (C.D.S) previsti all'art. 186 e art. 187 del d.lgs.285/1992** (guida in stato di ubriachezza e in stato di alterazione per l'effetto di stupefacenti). Le pene previste possono essere sostituite con i Lavori di Pubblica Utilità su disposizione dell'autorità giudiziaria se non vi è opposizione dell'imputato o su richiesta dell'imputato stesso, in particolare in caso di patteggiamento;
- **come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena**, ai sensi dell'art. 165 codice penale;
- **come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e Messa alla Prova** ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale, introdotto dalla l. 67/2014;
- **come Lavoro di Pubblica Utilità sostitutivo di pena detentiva breve** (art. 56-bis della l. n. 689/1981).

PRIMO CONTATTO E ITER DI VALUTAZIONE

La ricerca dell'ente dove svolgere il LPU è realizzata di norma dall'interessato. Le informazioni sugli enti presso i quali poterlo svolgere possono essere reperite qui:

- nel [documento presente sul sito del Tribunale di Milano sezione LPU](#)
- nella piattaforma, reperibile sul [sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano](#), dove sono elencati: gli enti, la disponibilità per LPU/MAP, il numero di postazioni disponibili e i numeri da contattare.

La richiesta di disponibilità può essere presentata direttamente dall'interessato o dal suo legale anche in fase di indagine.



Suggerimenti

È consigliabile incontrare la persona che fa richiesta effettuando un colloquio conoscitivo che permetta di valutare la compatibilità del soggetto richiedente con la proposta dell'associazione.

Qualora il soggetto venisse valutato idoneo, l'associazione provvederà a fornire una dichiarazione di disponibilità, generica o specifica a seconda delle esigenze di quest'ultima (il modulo da utilizzare è presente sul [sito del Tribunale di Milano](#)), che andrà fornita direttamente al soggetto o inviata al suo legale. Quest'ultimo si occuperà di consegnarla al Giudice nei tempi necessari.



Suggerimenti

È consigliabile prevedere un preciso canale di ricezione delle richieste di accoglienza. Alcune associazioni chiedono a chi le contatta, come primo passaggio, di compilare un modulo online rintracciabile sul proprio sito o di contattare telefonicamente un apposito referente, per raccogliere le informazioni di base utili a organizzarsi (dati anagrafici, tipo di provvedimento, sentenza definitiva, conoscenza del monte ore, ecc.). In questo modo, le richieste arrivano sempre agli incaricati e potranno essere prese in carico.

AMMISSIONE AI LAVORI E FASI DEL PERCORSO DEL SOGGETTO

Il Giudice verifica la disponibilità dell'Ente e dispone il LPU inserendo nel decreto penale o nella sentenza il numero di ore che il soggetto dovrà svolgere.

Le ore vengono calcolate in base ad un calcolo matematico che è il seguente: 1 giorno di detenzione o 250 euro di pena pecuniaria equivalgono a due ore di attività non retribuita. Tali attività possono essere effettuate da un minimo di 2 ad un massimo di 8 ore al giorno. Per quest'ultima possibilità deve essere fatta richiesta specifica al Giudice da parte del soggetto. Di contro, il massimo di ore settimanali consentite è di 6.

Il Giudice indica anche l'organo di controllo competente del caso, che può essere la Polizia Locale, i Carabinieri o UEPE incaricato di fornire il nulla osta all'Ente affinché si possa dare avvio ai Lavori. Senza nulla osta il percorso non può essere avviato.

I tempi di attesa per i nulla osta sono circa 2-3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Una volta ricevuto il nulla osta, l'associazione contatta il soggetto interessato per dare avvio ai Lavori, accordandosi nello specifico su giorni ed orari tenendo conto di quanto disposto dal Giudice.

Il soggetto inserito deve avere un referente interno all'ente a cui potersi rivolgere in caso di necessità (comunicazione di assenze, cambi di programma per motivi di lavoro o personali) e che monitori il percorso.

L'associazione infatti è responsabile di monitorare lo svolgimento dell'attività di LPU nella maniera indicata dal Giudice. Per questo, è tenuta ad informare l'Organo preposto al controllo e volendo anche il legale del soggetto, se l'attività non si sta realizzando secondo modi e forme concordati. In particolare, è bene comunicare immediatamente se la persona non si presenta per più volte di seguito senza dare avviso, se effettua numerose assenze anche se giustificate, se il lavoro assegnato non viene svolto secondo gli accordi o se il soggetto manifesta comportamenti inadatti al contesto.

L'associazione predispone un semplice **modulo ore**, impostato secondo la sua preferenza ([Allegato 1 fac-simile Registro presenze](#)), in cui registra presenze/assenze della persona accolta e il numero delle ore effettuate. Il modulo dovrà contenere inoltre le firme del soggetto e del referente.

Al termine del percorso, l'associazione trasmetterà via mail all'organo deputato al controllo dell'esecuzione dei lavori, nonché all'Avvocato del soggetto, i fogli firma e la Relazione finale ([Allegato 2 fac-simile Relazione Finale](#)).

In caso di positivo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, si verifica l'estinzione del reato e la fedina penale del soggetto risulterà pulita.



Tempistiche

- **90 giorni**: intervallo tra la richiesta presentata dall'Avvocato al Giudice e l'udienza che accoglie il provvedimento. Solo dopo tale udienza, il provvedimento può considerarsi definitivo, previa conferma dal Tribunale;
 - **15 giorni** dal provvedimento definitivo: limite di tempo per dare la conferma di disponibilità dell'ente ospitante;
 - **dai 3 ai 4 mesi**: tempo attualmente stimato tra la richiesta iniziale al Giudice e l'inserimento della persona in associazione;
 - **20 giorni**: tempo di attesa per l'attivazione della posizione INAIL attivata dall'ente ospitante
-

ADEMPIMENTI GENERALI

L'associazione deve sempre assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente volti ad assicurare l'integrità fisica e morale della persona. In particolare, deve ottemperare agli adempimenti in materia di:

- trattamento dei dati personali (Regolamento europeo n. 2016/679);
- sicurezza sul luogo di lavoro (dl 81/2008, testo unico salute e sicurezza sul lavoro).

ATTI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

CONVENZIONE

L'associazione interessata a questo tipo di accoglienza, sottoscrive una convenzione con il Ministero della Giustizia, direttamente o per mezzo del Tribunale del suo territorio. Nella convenzione si indicano:

- il numero massimo di postazioni offerte e il periodo di disponibilità dell'ente (cioè per quanti anni vale la convenzione);
- il tipo di attività aperte all'accoglienza e i referenti incaricati.

L'ente compare così nell'apposito elenco degli enti convenzionati per il Lavoro di Pubblica Utilità (enti di cui all'art. 7 del D.M. 26/03/2001), pubblicato periodicamente dalla Cancelleria del Tribunale e visibile sul sito del Tribunale stesso.



Nota bene

Il convenzionamento con il Tribunale comporta l'accettazione di un preciso iter procedurale, con elementi non opzionali specificati in appositi articoli della convenzione.

Tutte le informazioni sulla convenzione con il Tribunale di Milano sono disponibili nella [sezione dedicata ai LPU su sito del Tribunale](#)



Suggerimenti

Si consiglia di specificare bene i propri criteri di disponibilità, aggiungendo ulteriori elementi al modello standard di convenzione (alcune associazioni aggiungono il numero massimo di persone accolte contemporaneamente, il numero minimo di ore di servizio che una persona deve prestare per la data tipologia di attività, ecc...), Quanto scritto sarà vincolante per entrambe le parti: l'associazione non potrà accogliere meno persone di quanto indicato, se c'è richiesta, o il Tribunale inviarne di più.

Nel documento appariranno tutti gli elementi pattuiti tra le parti (come il numero totale di accoglienze nel periodo del convenzionamento).

COPERTURA ASSICURATIVA

Come stabilito dalla convenzione, l'associazione che accoglie persone sottoposte al provvedimento dei Lavori di Pubblica Utilità deve garantire l'attivazione di una copertura assicurativa, anche in forma collettiva, riguardante:

- la responsabilità civile verso i terzi;
- gli infortuni e le malattie professionali (Apertura posizione INAIL).



Nota bene

L'assicurazione INAIL è obbligatoria, in aggiunta alla consueta assicurazione per i volontari (obbligatoria per legge per chi opera in modo continuativo nelle attività), in quanto la persona sottoposta al Lavoro di Pubblica Utilità è equiparabile ad un lavoratore. Se l'associazione ha dipendenti al proprio interno, aggiungerà semplicemente il nominativo alla posizione già esistente; in caso contrario, va aperta una nuova posizione INAIL. Le associazioni organizzate per livelli possono verificare la disponibilità della loro sede provinciale, regionale o nazionale ad inquadrare la persona accolta nell'eventuale posizione INAIL esistente..

I costi della copertura assicurativa ordinaria per la Responsabilità Civile sono a carico dell'associazione ospitante.

Nel caso della copertura per infortunio e malattia con INAIL, invece, grazie alla convenzione con il Tribunale, l'ente può accedere ad un apposito fondo del Ministero del Lavoro istituito nel 2017 che ne copre l'importo (art. 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall'art. 1, comma 86 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Si consiglia di verificare, durante la fase degli accordi preliminari, la sussistenza del fondo nell'anno in corso.

MAP: DI COSA SI TRATTA

La Messa alla Prova (MAP) è un provvedimento per cui il processo viene sospeso prima dell'emissione del giudizio e prevede l'accesso ad un programma redatto da UEPE, per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale¹ detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p. In esso sono indicati vari elementi di osservazione della "condotta" (ambito lavorativo, familiare, sociale) ed è previsto obbligatoriamente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Nel caso della Messa alla Prova non è necessaria la convenzione dell'ente con il Tribunale. Senza convenzione non è però possibile accedere al Fondo ministeriale per la copertura del costo dell'assicurazione obbligatoria con Inail.

L'ordinanza di sospensione può contenere anche prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e promuovere la conciliazione con la persona offesa (giustizia riparativa), indicazione di mantenere o prendere i contatti con una struttura sociosanitaria specialistica territoriale, nel caso di problematiche relative all'utilizzo di sostanze stupefacenti o legate alla salute psicofisica.

¹-La pena edittale non è nient'altro che la pena prevista dalla legge per un determinato reato.

Alla fine del periodo di Messa alla Prova si restituisce l'esito all'autorità competente per il giudizio: se positivo, il reato viene dichiarato estinto e non comparirà sulla fedina penale della persona. La durata viene stabilita dal Gin sede di approvazione del programma. I reati sono stati suddivisi per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile: la durata massima stabilita per legge è 24 mesi, ma solitamente viene assegnato come massimo 18 mesi (nella maggior parte dei casi durata è compresa tra i 3 e gli 8 mesi).

PRIMO CONTATTO E ITER DI VALUTAZIONE

Come per le altre tipologie di Lavori di Pubblica Utilità, anche per la Messa alla Prova è l'imputato che deve reperire autonomamente l'ente presso cui svolgere l'attività. I canali di ricerca sono:

- elenco [presente sul sito del Tribunale di Milano sezione Lavori di Pubblica Utilità](#)
- piattaforma, reperibile sul [sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano](#), dove sono elencati: gli enti, la disponibilità per LPU/MAP, il numero di postazioni disponibili e i numeri da contattare.

La richiesta di disponibilità può essere fatta direttamente dall'interessato o dal suo Legale.



Suggerimenti

Attualmente l'UEPE non ha possibilità di formulare il programma di trattamento prima dell'ammissione formale del soggetto alla misura da parte del Giudice (questa avviene su base giuridica); si consiglia quindi alle associazioni di fornire la disponibilità solo successivamente all'ammissibilità così che si abbia la certezza che il soggetto sia stato valutato idoneo per un percorso di Messa alla Prova.

È consigliabile incontrare la persona che fa richiesta effettuando un colloquio conoscitivo che permetta di valutare la compatibilità del soggetto richiedente con la proposta dell'associazione.

Qualora il soggetto venisse valutato idoneo, l'ente provvederà a fornire una disponibilità specifica su carta intestata in cui si indichino mansioni e sede di svolgimento dei Lavori.

L'impegno richiesto per la MAP generalmente è di 4 ore a settimana per i mesi che il Giudice dispone. L'impegno settimanale può comunque essere valutato, in caso di comprovate necessità familiari o lavorative del soggetto, in accordo con il funzionario UIEPE incaricato del caso.

La disponibilità viene inviata via mail a UIEPE che la unirà al programma di trattamento che dovrà stilare e al Legale del soggetto.

Di contro ai percorsi di LPU, durante tutto il periodo di svolgimento del percorso di Messa alla Prova l'associazione ha la possibilità di confrontarsi con il funzionario UIEPE incaricato del o dei soggetti accolti, sia per sciogliere eventuali dubbi su aspetti pratici del percorso, sia per eventuali criticità che potrebbero emergere durante il periodo di accoglienza.

AMMISSIONE AI LAVORI E FASI DEL PERCORSO DEL SOGGETTO

Una volta che il Giudice ha valutato idoneo il programma di trattamento di UEPE (compresa la disponibilità dell'Ente) invia il provvedimento di ammissione a UIEPE che convoca l'imputato (con tempistiche massime che vanno da 1 a 2 mesi dall'avvenuta udienza) per la sottoscrizione del verbale di avvio MAP. L'imputato avrà quindi un funzionario UEPE di riferimento per tutto il periodo di MAP.

A quel punto, il soggetto interessato deve prendere tempestivi contatti con l'Ente per iniziare il percorso.

Non sempre UIEPE avvisa l'Ente dell'avvio del percorso.



Nota bene

Nella MAP l'avvio del percorso deve avvenire il primo giorno utile dopo la sottoscrizione, previa attivazione della copertura INAIL, tenendo conto della giornata concordata precedentemente con l'ente/associazione (es. se la sottoscrizione avviene l'1 luglio che è un martedì, e il giorno concordato per il lavoro del soggetto nell'associazione è il giovedì, il soggetto dovrà iniziare il 3 luglio).

Il termine del percorso, infine, è stabilito da calendario in base ai mesi che il Giudice dispone e che vengono calcolati dal giorno di sottoscrizione con il funzionario UIEPE (dall'esempio precedente, se il percorso sottoscritto l'1 luglio deve durare 3 mesi, il termine sarà l'1 ottobre. Questo significa che l'1 ottobre è la data ultima entro la quale il soggetto potrà fare eventuali recuperi di assenze al fine di totalizzare il numero di giornate previste da calendario all'interno dei mesi stabiliti dal Giudice, 4 accessi al mese per 3 mesi).

Il soggetto inserito deve avere un referente interno all'associazione a cui potersi rivolgere in caso di necessità (comunicazione assenze, cambi di programma per motivi di lavoro o personali) e che a sua volta monitori il percorso.

L'ente infatti è responsabile di monitorare lo svolgimento dell'attività di MAP. Per questo, è tenuta ad informare il funzionario UIEPE incaricato del caso se l'attività non si sta realizzando secondo le prescrizioni. In particolare, è bene comunicare immediatamente se la persona non si presenta per più volte di seguito, senza dare avviso, se effettua numerose assenze (anche se giustificate), se il lavoro assegnato non viene svolto secondo gli accordi o se il soggetto manifesta comportamenti inadatti al contesto.

L'ente, come per i LPU, predispone un semplice **modulo ore** ([Allegato 1 fac-simile Registro presenze](#)), impostato secondo la sua preferenza in cui registra presenze/assenze della persona accolta e il numero delle ore effettuate.

Al termine del percorso, l'associazione trasmetterà, via mail, al funzionario UIEPE i fogli firma ed una breve Relazione su carta intestata ([Allegato 2 fac-simile Relazione Finale](#)) sull'andamento dell'attività. In caso di positivo svolgimento della MAP, si verifica l'estinzione del reato e la fedina penale del soggetto risulterà pulita.

ADEMPIMENTI GENERALI

L'associazione deve sempre assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente volti ad assicurare l'integrità fisica e morale della persona.

In particolare, deve ottemperare agli adempimenti in materia di:

- trattamento dei dati personali (Regolamento europeo n. 2016/679);
- sicurezza sul luogo di lavoro (dl 81/2008, testo unico salute e sicurezza sul lavoro).

ATTI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

CONVENZIONE (SOLO SE LPU)

Se l'associazione è disponibile per la parte di LPU, le si chiede di sottoscrivere una convenzione con il Ministero della Giustizia, anche per mezzo del Tribunale locale.

[Nella convenzione](#) si indicano: numero massimo di postazioni e periodo di disponibilità dell'ente (quanti anni vale la convenzione), tipo di attività aperte all'accoglienza e referenti incaricati.

L'ente compare così nell'apposito elenco degli enti convenzionati (enti di cui all'art. 7 del DM 26/03/2001), pubblicato periodicamente dalla Cancelleria del Tribunale e visibile sul sito del Tribunale stesso.



Suggerimenti

Nel documento appariranno gli elementi pattuiti tra le parti, come il numero totale di accoglienze nel periodo del convenzionamento. Si consiglia di specificare bene i propri criteri di disponibilità, aggiungendo ulteriori elementi al modello standard di convenzione (alcune associazioni aggiungono il numero massimo di persone accolte contemporaneamente, il numero minimo di ore del servizio, ecc...). Quanto scritto sarà vincolante: l'associazione non potrà accogliere meno persone, se c'è richiesta, o gli enti preposti inviarne di più.

COPERTURA ASSICURATIVA

All'associazione che accoglie persone in MAP è richiesta l'attivazione di una copertura assicurativa, differente nei due casi:

1. **accoglienza per volontariato. Medesima assicurazione attivata per tutti i volontari dell'ente, comprendente la responsabilità civile verso i terzi;**
2. **accoglienza per i LPU. Copertura assicurativa comprendente la responsabilità civile verso i terzi, infortuni e malattie professionali (Posizione INAIL).**



Nota bene

I LPU impongono all'associazione di attivare una posizione INAIL in quanto la persona che li svolge è equiparabile ad un lavoratore. Se l'ente ha già dipendenti al proprio interno, aggiungerà semplicemente il nominativo alla posizione già esistente; in caso contrario, va aperta una nuova posizione INAIL. Le associazioni organizzate per livelli possono verificare la disponibilità della loro sede provinciale, regionale o nazionale ad inquadrare la persona accolta nell'eventuale posizione INAIL esistente. I costi della copertura assicurativa sono a carico dell'associazione ospitante. Solo nel caso dei LPU, grazie alla convenzione con il Tribunale, l'ente può accedere ad un apposito fondo del Ministero del Lavoro istituito nel 2017 che ne copre l'importo. Si consiglia di verificarne, durante la fase degli accordi preliminari, la sussistenza del fondo nell'anno in corso.

SANZIONI SOSTITUTIVE INTRODOTTE CON LA "RIFORMA CARTABIA"

Con l'introduzione della legge 134/2021 art. 1 c. 17 è stata modificata la precedente disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (L. 24 novembre 1981 n. 689), ampliandone l'applicazione con i **Lavori di Pubblica Utilità Sostitutivi** che sono utilizzati dal Giudice in caso di sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena con pena detentiva fino ai 3 anni, con il consenso del condannato.

Il Lavoro di Pubblica Utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città Metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. È previsto che l'attività venga svolta all'interno dell'ambito regionale, per non meno di 6 ore settimanali per un massimo di 15 ore. L'attività non deve pregiudicare gli impegni lavorativi, di studio, di vita e di salute della persona e il programma deve tenere conto delle esigenze sia del condannato che dell'ente in cui la prestazione verrà svolta. La durata giornaliera non può superare le 8 ore. Ai fini del computo della pena, un giorno di LPU consiste nella prestazione di 2 ore di lavoro. L'ordinanza deve essere notificata dalle Forze dell'Ordine competenti e può prevedere altre prescrizioni (es: libertà di spostamento limitata alla sola Regione Lombardia, divieto di detenzione di armi, limiti alle frequentazioni di persone o luoghi).

Il Giudice, in caso di pena detentiva fino ai 4 anni, avvisa le parti della possibilità di applicare una pena sostitutiva e se l'imputato acconsente ammette la sostituzione della pena. Nei casi della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e dei Lavori di Pubblica Utilità Sostitutivi, se il Giudice non ha la possibilità di decidere immediatamente sulla sostituzione, fissa un rinvio entro 60 giorni dandone avviso alle parti e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità come pena sostitutiva, si differenzia da quelli previsti nei procedimenti precedentemente esposti, per quanto riguarda il numero di ore settimanali (non meno di 6 e non più di 15), per il monte ore previsto che potrebbe essere molto alto (si consideri che un giorno di carcere corrisponde a due ore di LPU. Pene che arrivano a 3 anni di detenzione, ad esempio, verrebbero convertite in più di 2000 ore) e per la tipologia di disponibilità che si richiede essere specifica come quella rilasciata per le richieste di MAP.

Resta invece identica ai LPU previsti nei procedimenti precedentemente esposti, la procedura di ricezione della richiesta, di valutazione del soggetto, nonché di avvio, monitoraggio e chiusura del percorso, con le pratiche burocratiche connesse.

UIEPE, in base ad un accordo con il Tribunale di Milano non si occupa di stilare il programma di trattamento, ma resta soggetto titolato ai controlli, insieme alle forze dell'ordine competenti (queste ultime si occupano anche della notifica).

ALLEGATI

Elenco enti convenzionati con il Tribunale di Milano per le prestazioni di Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi del d.m. 26 marzo 2001 e/o per la Messa Alla Prova

[link al sito del Tribunale di Milano >](#)

Database dell'Ordine degli Avvocati di Milano degli enti convenzionati con il Tribunale di Milano per le prestazioni di Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi del d.m. 26 marzo 2001 e/o per la Messa Alla Prova

[link al sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano >](#)

Convenzione con il Tribunale di Milano

[link al sito del Tribunale di Milano >](#)

Dichiarazione di disponibilità per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

[link al sito del Tribunale di Milano >](#)

Allegato 1 fac-simile Registro presenze

[link alla sezione web del Progetto TAG >](#)

Allegato 2 fac-simile Relazione Finale

[link alla sezione web del Progetto TAG >](#)



Contatti

Progetto TAG - Tutta un'altra giustizia

TAG@progettotag.it

www.progettotag.it